

**COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO**  
**(Prov. di COSENZA)**

ORDINANZA SINDACALE

*Prot 2604 del 19.03.2020*

n. 8 del 19/03/2020

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 - CHIUSURA POMERIDIANA ATTIVITA' COMMERCIALI, PARCHI, CIMITERO, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI E ULTERIORI LIMITAZIONI

**IL SINDACO**

**nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"**

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**Visti:**

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020; n. 6} recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto:"ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che il Ministro degli Interni ha specificato che gli spostamenti per necessità salute e lavoro debbono essere documentalmente dimostrati.

PRESO ATTO che molte persone fruiscono dei viali, dei giardini, delle aree anche verdi e dei marciapiedi comunali, con forte rischio di contagio della popolazione.

CONSIDERATO che il Governatore della Calabria con ordinanza n 7 del 14.03.2020 ha dettato ulteriori restrizioni sia a causa del nuovo "esodo" avvenuto a partire dalle prime ore del 14.03. 2020 dalle città del Nord verso la Calabria e sia per arginare condotte imprudenti da parte di tanti cittadini calabresi.

PRESO ATTO che l'ordinanza regionale prevede, intanto, che tutti coloro che risiedono o sono domiciliati in regione e che vi rientrano da altre regioni o dall'estero, devono comunicare la loro presenza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria della provincia di riferimento, di informare il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e di osservare la quarantena domiciliare di 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi nonché prevede obbligo di compilazione della scheda di registrazione che si trova pubblicata sul sito



emergenzacovid.regione.calabria.it o, in alternativa, prevede l'obbligo di comunicazione della propria presenza alle autorità sanitarie locali.

**RIBADITO** che, dopo tali comunicazioni, i soggetti dovranno rimanere reperibili per permettere la valutazione sanitaria e l'applicazione delle relative misure di profilassi, compreso l'isolamento.

**Ravvisata** la necessità, nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale", al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune di adottare, in ragione della diffusività del virus e del picco epidemiologico previsto a partire dalla fine della corrente settimana, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e con lo spirito dei provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare assembramenti di persone anche presso i Punti vendita dove sono stati accertati fenomeni di assembramento pericolosi per la salute.

**Sentiti**, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti uffici comunali;

**Visto** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

### **ORDINA**

Con decorrenza immediata e per tutto il perdurare dello stato di emergenza attualmente previsto fino al 25.03.2020, salvo proroga, a TUTTI I CITTADINI che gli spostamenti da casa DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE AUTOCERTIFICATI e sono limitati AD UNA SOLA PERSONA PER VOLTA della stessa FAMIGLIA ed ai soli casi indicati dal Legislatore e precisamente :

**NECESSITA'** : deve essere analiticamente indicato il motivo nell'autocertificazione e deve essere documentato. Per esigenze di approvvigionamento alimentare i cittadini devono recarsi presso gli esercizi più vicini alla propria di residenza e domicilio. Non si potrà uscire dal territorio comunale per effettuare acquisti di nessun genere, salvo l'impossibilità documentata a reperire il bene sul territorio comunale. Per i prodotti farmaceutici, l'acquisto potrà avvenire presso la farmacia più vicina alla via di residenza e domicilio. Si consiglia di limitare gli acquisti, per ogni famiglia, ad un solo giorno alla settimana, con esclusione di tabacchi e quotidiani. E' consentito ai proprietari o a coloro che devono provvedervi, di accudire gli animali in luoghi diversi dalla propria residenza e domicilio, ma devono indicare nell'autocertificazione gli orari di svolgimento del lavoro ed il percorso più breve rispetto alla propria abitazione . Per l'acquisto degli altri beni di consumo vigono le disposizioni che prevedono l'autocertificazione e documentazione che accertino la necessità dell'acquisto.

**SALUTE** : deve essere analiticamente indicato il motivo nell'autocertificazione e corredato da certificato medico o documento assimilato che comprovi lo stato di necessità o, in mancanza, con indicazione del cellulare del medico curante da contattare tempestivamente al momento del controllo.

**LAVORO** : i lavoratori subordinati dovranno produrre oltre all'autocertificazione anche copia della busta paga e /o dichiarazione del proprio datore di lavoro che attesti l'esistenza del rapporto e i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività lavorativa. I lavoratori autonomi dovranno produrre unitamente all'autocertificazione anche copia della visura camerale o del Certificato di iscrizione IVA .

### **ORDINA**



## IL DIVIETO DELLE SEGUENTI ATTIVITA' SU LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

- jogging , ciclismo o qualsiasi altra attività ludico/sportiva.

### SONO CONSENTITE

- passeggiate massimo due persone con il rispetto della distanza interpersonale di un metro e comunque nel raggio di 200 metri rispetto al luogo di residenza e domicilio.
- passeggiate con il cane o altri animali domestici e comunque da effettuare nel raggio di 200 metri rispetto al luogo di residenza e domicilio, fermo restando il fatto che l'animale sia fornito di libretto sanitario e dotato di microchip e di questo deve essere data indicazione nell'autocertificazione, oltre che esibizione al controllore.

### ORDINA ANCORA

La chiusura pomeridiana di tutte le attività commerciali al dettaglio con la sola apertura della farmacia.

Le attività di vendita di generi alimentari e il panificio possono lavorare all'interno e effettuare le consegne a domicilio assicurando in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

### RACCOMANDA

a tutte le Attività Commerciali, Produttive e Professionali che si trovano nel territorio, ad eseguire le prescrizioni richieste dal DPCM del 04.03.2020 e successivi e precisamente:

- assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e loro comunicazione ai lavoratori;
- fornitura DPI cioè della dotazione completa degli strumenti di protezione individuale, compresa la distribuzione di prodotti igienizzanti come amuchina o prodotti affini, con posizionamento di appositi dispenser all'ingresso ed in tutte le sale ove si riuniscono per pause da lavoro, bagni e locali ove viene espletata l'attività lavorativa ecc.
- esecuzione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali, per come indicato nel DPCM del giorno 11.03.2020 e ss.mm.ii.;
- sanificazione di tutti gli spazi soprattutto quelli comuni
- sanificazione delle apparecchiature come tastiere e mouse e delle singole postazioni di lavoro ad ogni cambio turno
- individuazione e sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

### DISPONE E DEMANDA

alle Forze di Polizia Locale di vigilare sull'applicazione, da parte dei cittadini e dei titolari dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di legge.

La presente ordinanza è NOTIFICATA per PUBBLICI PROCLAMI, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Castiglione Cosentino nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati e trasmessa:

- alla Prefettura UTG di Cosenza

- alla Polizia Municipale

- al Comando Stazione Carabinieri/Forestali di San Pietro in G.

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241 e ss.mm.ii.

### AVVERTE

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è la Polizia Municipale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Casa Comunale, li 19/03/2020

**Il Sindaco**



**On.le Salvatore Magarò**